

# Società cancellate: preclusi i ricorsi degli ex liquidatori

Roberto Bianchi

La cancellazione dal Registro delle imprese inibisce il ricorso dell'ex liquidatore per carezza di legittimazione ad agire. Se la cancellazione è stata volontariamente ottenuta prima della notifica di un avviso di accertamento, la sua impugnazione - depositata dal rappresentante legale cessato - risulta essere inammissibile, considerata la carezza di capacità giuridica e processuale della società medesima, essendosi già prodotto l'effetto estintivo a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. In questo senso ha disposto la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza 16937 del 10 agosto.

La vicenda trae origine da tre sentenze (n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010), con le quali le Sezioni unite della Cassazione si sono occupate dell'articolo 2495 del Codice civile, innovato in seguito alla riforma del diritto societario. L'articolo stabilisce, al comma 2, che «ferma restando l'estinzione della società dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi». La questione trattata dalla Cassazione è rappresentata dall'inciso «...ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti...», in merito al quale, attraverso le menzionate tre sentenze, la Cassazione ha confermato ciò che già in precedenza la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva asserito. Cioè che attraverso la cancellazione della società dal Registro delle imprese si verifica l'estinzione del soggetto giuridico.

In precedenza era vigente una sorta di presunzione mediante la quale il soggetto restava in vita fino a quando avesse in essere dei rapporti giuridici. La Cassazione, attraverso le sentenze, ha chiarito che, con la cancellazione, il soggetto giuridico si estingue e pertanto deve essere considerata conclusa la sua esistenza - sebbene abbia dei rapporti giuri-

dici vigenti - con il naturale effetto della sua estinzione a prescindere dall'esistenza di crediti o debiti insoddisfatti o di rapporti tributari pendenti.

Trasponendo questi concetti all'interno del diritto tributario, si può agevolmente affermare che, qualora un soggetto giuridico societario cessato il 10 dicembre 2014 - e pertanto in precedenza al-

## CAMBIO DI ORIENTAMENTO

In precedenza si presupponeva l'esistenza di un soggetto fino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici

l'entrata in vigore del decreto delegato per la semplificazione fiscale - si è giuridicamente estinto, i creditori insoddisfatti si potranno rivalere esclusivamente sui soci, in presenza di componenti illimitatamente responsabili.

Pertanto l'amministrazione finanziaria è tenuta a emettere un avviso di accertamento nei con-

fronti del socio e del liquidatore e non della società, ma lo potrà fare solo qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2495 del Codice civile o all'articolo 36 del Dpr 602/1973, provando l'esistenza di determinati comportamenti dei soci e/o dei liquidatori.

Nella circostanza in esame, l'ex liquidatore proponeva un ricorso avverso la sentenza della Ctr della Lombardia, con la quale, nell'ambito di una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento notificato nel 2010 per maggiore Ires dovuta dalla srl in liquidazione, in relazione all'anno d'imposta 2006, aveva confermato la decisione di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile, per carezza di legittimazione ad agire del legale rappresentante, il ricorso della società contribuente, cancellata dal Registro delle imprese e pertanto estinta sin dal 2009. Il ricorrente lamentava la circostanza che i giudici della Ctr avessero erroneamente ritenuto che sia il ricorso in appello sia quello di primo grado fossero stati promossi dalla società, laddove invece gli stessi erano stati presentati dall'ex liquidatore della srl, a seguito di notifica dell'avviso di accertamento proprio in tale qualità e quale responsabile «ex art. 36, Dpr 602/1973 ed ex art. 2495 c.c.».

Secondo la Cassazione, la censura deve essere considerata infondata, sia per il difetto (risalente al 2009) di capacità giuridica e processuale della società sia con riguardo allo ius superveniens costituito dall'articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 e contenente disposizioni sostanziali sulla capacità delle società cancellate dal Registro delle imprese le quali, non possedendo valenza interpretativa, neppure implicita, non hanno alcuna efficacia retroattiva.

Ne consegue che il differimento quinquennale (operante peraltro esclusivamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria) degli effetti dell'estinzione della società, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese venga presentata nella vigenza della nuova disciplina, ossia a far data dal 13 dicembre 2014.